



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti

Direzione Regionale Puglia

ALLEGATO **[7]** AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei»

C.I.G. [871098650D]

CUP [F59J21001220005]

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma

Via Putignani, 108 - 70122 Bari

C.F. 80078750587 - Partita I.V.A. 02121151001

CONTRATTO

per l'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei» (a seguire, anche l'«**Appalto**» come anche la «**Fornitura**»).

C.I.G. n. [871098650D]

L'anno duemilaventuno, il giorno [...] del mese di [...], presso la sede legale della Direzione regionale per la Puglia in Bari alla via Putignani n. 108,

Tra

L'INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita I.V.A. n. 02121151001), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] ([...]) il [...] in qualità di Direttore della Direzione regionale per la Puglia, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione regionale medesima;

(a seguire, anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

L'Operatore Economico [...] (Codice Fiscale n. [...], partita I.V.A. n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del/la Sig./a [...], nato/a a [...] il [...], nella sua qualità di [...], domiciliato presso [...];

(a seguire, anche «**Appaltatore**»)

a seguire anche collettivamente indicati come le «**Parti**»,

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore regionale per la Puglia, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei», secondo le modalità e le caratteristiche oggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto (a seguire, anche il «**CSA**») e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul profilo di committente www.inps.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziopubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...] e sui due quotidiani a rilevanza locale [...] e [...] rispettivamente in data [...] ed in data [...], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (a seguire, anche il «**Codice**») e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

- c) tutti gli atti di Gara sono stati messi a disposizione degli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto alla URL www.inps.it;
- d) a mezzo di Determina n. [...] del [...] adottata dal Direttore regionale per la Puglia, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di Gara ed ha disposto l'aggiudicazione dell'Appalto in favore dell'Appaltatore quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti di carattere speciale, quali previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo polizza [bancaria/assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di [...] €, l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a [...] €;
- i) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, così come previsto dal Disciplinare di Gara, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese complessivamente sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi di aggiudicazione, nella misura di [...] €, ([...] euro/[...] centesimi);
- j) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- k) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti all'esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento,

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Appalto**» o «**Fornitura**»: complessivamente intesa la prestazione oggetto di procedura;
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del Codice, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73 del Codice e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**» o «**CSA**»: il Capitolato Speciale di Appalto descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale

del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere nonché le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;

- **«Codice»:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante il *«Codice dei contratti pubblici»*;
- **«Contratto»:** il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'affidamento della procedura in oggetto;
- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto» o «DEC»:** l'esponente persona fisica in forza alla Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al DEC competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- **«Disciplinare di Gara»:** il documento volto ad integrare il Bando di Gara ed a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura nonché gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- **«Documento di Gara»:** qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante oppure al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere ovvero determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare ed i relativi allegati, il CSA, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- **«Filiera delle imprese»:** i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- **«Offerente» o «Concorrente» ovvero «Operatore Economico»** come anche **«OE/OOEE»:** l'impresa individuale, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore con identità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva che ha partecipato alla procedura e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- **«Offerta»:** complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi **«Offerta Tecnica»**) ed economico (da qui in poi **«Offerta Economica»**), che l'OE ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (da qui in poi, il **«CAD»**) al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e ss.mm.ii. e delle ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente persona fisica in rappresentanza dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate

competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

- **«Responsabile del Procedimento» o «RUP»:** l'esponente persona fisica in forza all'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento ed all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato "A": Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B": Disciplinare di Gara e relativi allegati;

Allegato "C": Offerta Tecnica dell'Appaltatore;

Allegato "D": Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "E": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;

Allegato "F": Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Allegato "G": Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore.

Allegato "H": Programma Esecutivo della Fornitura, redatto dall'Appaltatore.

Allegato "I": Progetto esecutivo.

Allegato "L": Lista delle Prestazioni e

Quadro Comparativo.

2. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del CSA prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento della Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- da destinarsi a sito archivistico nazionale.
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati *sub* "A" e "B" al presente Contratto nonché nel progetto esecutivo posto a base di gara.
3. La Fornitura dovrà essere ultimata in ogni sua parte nel termine di [...] **giorni naturali e consecutivi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della Fornitura. *[in caso di offerta di miglioria per il sub-criterio Vt.2 della Offerta Tecnica]*
Con espresso riferimento all'offerta migliorativa presentata dall'Appaltatore in relazione al sub-criterio Vt.2 della Offerta Tecnica, la parte di Fornitura inerente al compartimento n° [...] dovrà essere ultimata in ogni sua parte nel termine di [...] **giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al periodo che precede.

4. L'Appaltatore, che per cause ad egli non imputabili non sia in grado di ultimare la Fornitura nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto, nel rispetto dell'art. 14 del CSA.
5. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
6. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)

1. La Fornitura verrà svolta presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata, località Paolo VI.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura secondo le direttive dell'Istituto ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel CSA, nell'Offerta tecnica e nelle migliori prassi commerciali.
3. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle Leggi applicabili.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati.
L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che possano essere successivamente emanate.
5. L'Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del CSA.
6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione della Fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si possa rendere necessaria per la sua esecuzione, ovvero anche semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
8. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura.
Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture

della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

10. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità di esecuzione della Fornitura, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati.
A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendano necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che la prestazione della Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
12. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al CSA allegato *sub* "A" al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del DEC, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il DEC del presente Contratto è l'ing. Michele Porcelli.
3. Al DEC competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il DEC controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al RUP.
4. Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione della Fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza della Fornitura, la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il DEC svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le ulteriori attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite Ordini di Servizio che devono riportare, nella loro forma scritta ed in via sintetica ancorché opportunamente esplicativa, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'Ordine.
Gli Ordini di Servizio devono essere comunicati al RUP.
L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

7. Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP, e le relazioni di servizio per il RUP medesimo.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del DEC, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla Legge e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (a seguire, anche il «**dM DL/DEC**»).

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto il numero di telefono [...], l'indirizzo e-mail [...] e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (a seguire, anche «**PEC**») [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di Fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
 - b) osservare tutte le indicazioni e le direttive, tanto operative quanto di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad [...] € ([...] euro/[...] centesimi), **I.V.A. esclusa**, come risultante dall'Offerta Economica formulata dall'Appaltatore.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti nel presente Contratto ed in ogni altro atto inerente alla Fornitura.
3. La remunerazione delle attività di cui si compone la Fornitura avverrà a corpo.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (a seguire, anche «**TUSL**») e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.)

5 marzo 2008, n. 3 si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **1.698,04 € (mille sei cento novanta otto euro/quattro centesimi)**.

5. Gli oneri aziendali dell'Appaltatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a [...] € ([...]euro/[...]centesimi).
6. I costi della manodopera dell'Appaltatore sono pari a [...] € ([...]euro/[...]centesimi).
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CSA nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto avvenga per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, verrà corrisposta all'Aggiudicatario un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento zero centesimi).
10. Ai fini di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante [...] n. [...] in data [...], rilasciata [dalla società/dall'istituto] [...], agenzia/filiale di [...], per l'importo di [...] € ([...]euro/[...]centesimi).
L'importo della predetta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.
11. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
12. L'Appaltatore ha diritto a rate di acconto ogni qualvolta l'importo della fornitura in opera eseguita, contabilizzata ai sensi dell'art. 23 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute di garanzia di cui al comma successivo, raggiunga un importo non inferiore a 300.000,00 € (diconsi trecento mila euro zero centesimi).
13. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dell'esecuzione è operata una ritenuta dello 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
14. Entro 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 12:
 - a) il DEC redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento della Fornitura in opera;
 - b) il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei» - CIG: [871098650D] - CUP: [F59J21001220005]

15. L'Appaltatore può emettere la fattura elettronica relativa allo stato di avanzamento dopo aver ricevuto le formali comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento per gli importi ivi indicati e le conseguenti autorizzazioni alla fatturazione.
 16. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii., e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SdI, con spedizione all'INPS, Direzione regionale per la Puglia, usando il codice univoco IPA: **UF5HHG**.
 17. A pena di irricevibilità, ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura prestata e del prezzo complessivo nonché contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico di Progetto) ed al certificato di pagamento.
 18. Le fatture elettroniche dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica"*.
 19. Ai fini dell'I.V.A. si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii., come interpretato dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto.
- Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo di esigibilità dell'I.V.A., il carattere previsto dalla procedura SdI per indicare la scissione dei pagamenti.
20. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall'art. 113-*bis* del Codice.
Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, vengono concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di rilascio dello Stato di Avanzamento della Fornitura.
 21. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del decreto-Legge 28 ottobre 2019, n. 124 convertito -con modificazioni- dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore, dell'eventuale ausiliario nonché degli eventuali subappaltatori e/o distaccanti, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti d'ufficio dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. e delle relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della verifica di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
 22. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
 23. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente [bancario/postale] intestato all'Appaltatore acceso presso [...], IBAN [...], dedicato

-anche in via non esclusiva- alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

24. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n. 136/2010, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/la [...], C.F. [...].
25. In riferimento ai commi 25 e 26 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che possano manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi delle stesse.
26. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad egli derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.
L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
27. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 cod.civ., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale ovvero a qualunque altro titolo, ivi compresi gli oneri previdenziali e/o assicurativi non assolti dovuti all'Istituto.
28. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura del mandatario.
Il pagamento delle fatture avverrà in favore del mandatario, e sarà cura del predetto provvedere alle successive ripartizioni verso i mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore del solo mandatario.
29. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
 - i. prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli Operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - ii. variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di esecuzione della Fornitura.
2. L'Appaltatore -ai sensi di legge- sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della Fornitura e dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi possano avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
3. Ove la Fornitura debba essere eseguita presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore:
 - tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - l'onere per il ripristino di opere ovvero il risarcimento di danni ai luoghi, a cose oppure a terzi determinati da mancata, tardiva ovvero inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

4. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall'Istituto e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse da parte dell'Appaltatore medesimo, o dei soggetti da quest'ultimo incaricati a qualunque titolo.
5. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a [...] € ([...]euro/[...]centesimi).
6. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto la garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, dell'importo di [...] € ([...]euro/[...]centesimi), rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
7. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore ovvero ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.
In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale oppure totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta a mezzo PEC dell'Istituto stesso.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 103, comma 5, del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
10. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario in nome e per conto di tutti gli Operatori raggruppati, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente Contratto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa.
L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione ovvero richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.

3. In particolare, ove sia denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore ovvero l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che la Fornitura non venga interrotta o sospesa.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla data di stipula del Contratto, il DEC -sulla base delle indicazioni del RUP- dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il DEC -in contraddittorio con l'Appaltatore- redige apposito verbale, contenente:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà la Fornitura;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per la esecuzione della Fornitura;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal DEC e dall'Appaltatore, ed è trasmesso al RUP.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione della Fornitura a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della Fornitura, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità.

Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal DEC e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte **a pena di decadenza** nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
7. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
8. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'A.N.AC..
9. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
10. La presenza di controversie in atto con l'Istituto non costituisce circostanza tale da legittimare la sospensione della fornitura.

Art. 11 (Certificato di ultimazione della Fornitura)

1. A seguito di apposita comunicazione da parte dell'Appaltatore in merito all'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC -in conformità a quanto prescritto dal dM DL/DEC- effettua entro i 5 (cinque) giorni successivi i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno approvate dal RUP previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 -lettere b) e c)- e comma 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lettere b) e c) del Codice, l'Istituto provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
5. Il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante -qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento ovvero una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del Contratto- potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.

In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un Atto di Sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli Atti di Sottomissione e degli Atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi riconosciuti per accordi bonari o per transazioni, di cui agli art. 205, 206 e 208 del Codice, al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) mediante assimilazione a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
 - b) quando non sia possibile procedere all'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore da sottoporre a successiva approvazione da parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

9. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla Fornitura ancora da eseguire.

Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una Commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazioni rapportate alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto, cui è demandata la verifica di conformità.
3. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
4. Al termine della Fornitura, il RUP ovvero il DEC trasmettono alla Commissione, di cui al precedente punto 2, la seguente documentazione:
 - a) copia del Contratto;
 - b) documenti contabili;

- c) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - d) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. La verifica di conformità è avviata entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dal medesimo termine.
7. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, la Commissione trasmette formale comunicazione all'Appaltatore ed al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
- Nel caso di ritardi attribuibili alla Commissione, il RUP assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità della Commissione per i danni che possano derivare da tale inadempienza.
8. All'esito dell'attività di verifica, la Commissione redige apposito certificato, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
9. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica di conformità. In caso contrario, il DEC dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
10. Il certificato di verifica di conformità è redatto a cura della Commissione e viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso.
11. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
13. La Commissione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
14. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

1. Fatti salvi la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod.civ., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
- nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della complessiva Fornitura in opera, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1,00‰** (dicesi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art.7 del presente Contratto;
 - *[nell'ipotesi di offerta migliorativa inerente al sub-criterio Vt.2 dell'Offerta Tecnica]*
nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione anticipata della parte di Fornitura relativa al compartimento [...] come da Offerta Tecnica, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**0,8‰** (dicesi **zero virgola otto per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art.7 del presente Contratto

2. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto la Fornitura in opera non sia compiuta e perfetta secondo le valutazioni del DEC, questi -mediante Ordine di Servizio-prescriverà l'esecuzione di quanto ancora necessario e fisserà il relativo tempo di esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione.
3. Trascorso inutilmente anche tale termine, le prestazioni occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dell'Esecuzione), saranno eseguiti d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle prestazioni compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutta la Fornitura appaltata e con l'applicazione delle penali di cui al punto 1.
4. Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ovvero di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dei ritardi.
7. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
8. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento zero centesimi) dell'importo contrattuale.
9. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, alla quale quegli potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della PEC.
11. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
12. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 cod.civ., a compensare le somme ad egli dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
13. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. *[nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]*
Atteso che in sede di esperimento della procedura di gara non è stata manifestata la volontà di avvalersi del subappalto, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
[Oppure nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Disciplinare di Gara, allegato *sub "B"* al presente Contratto.
3. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall'Appaltatore al/i subappaltatore/i, trova applicazione quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.
4. L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed in solido con il/i subappaltatore/i in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. fatte salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria merceologica;
 - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
7. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto ed il rilascio dell'autorizzazione medesima.
Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla Legge e per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall'art. 80, comma 13, del Codice.
8. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al TUSL;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del Piano di Sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
10. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dicesi (due per cento zero centesimi) dell'importo delle prestazioni affidate ovvero di importo inferiore a 100.000,00 € (diconsi cento mila euro/zero centesimi), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
12. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito -con modificazioni- dalla Legge 9 agosto 2013, n. per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, ed il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il DURC del subappaltatore in corso di validità.
13. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dal capogruppo in nome e per conto del raggruppamento.
È fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
14. L'affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
16. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché qualora siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

17. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
18. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19. In aderenza a quanto disposto al precedente comma 6, lettera a), la Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di distacco di lavoratori dipendenti da un Operatore che abbia partecipato alla medesima procedura di scelta del contraente.

Art. 16 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (a seguire, anche «**Codice Antimafia**»), la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto od in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle Forniture eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino.
Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.
3. L'Istituto potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.
4. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal DEC e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.- ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'Operatore ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto.
A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Operatore ausiliario, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
Il RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il DEC assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il RUP dispone -con preavviso di 20 (venti) giorni naturali consecutivi- che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del DEC è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel CSA e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel CSA e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore la Fornitura, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cod.civ., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto ovvero che comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale, anche temporanea, a stipulare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso ovvero in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
 - h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% (dieci per cento zero centesimi) dell'importo contrattuale, I.V.A. esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità di esecuzione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di contestazione intimata dall'Istituto;
 - m) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto della Fornitura non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Operatore ausiliario che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - n) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ..
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la garanzia prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice.
- Ove non sia possibile l'escussione della garanzia, l'Istituto applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla garanzia predetta.
- Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito -con modificazioni- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Codice Antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di scelta del contraente, quali risultanti dalla relativa graduatoria finale, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e del decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187 (recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*") convertito - con modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e ss.mm.ii. nonché dai relativi provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente dedicato indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto ed anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata Legge n. 136/2010;
 - e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo ovvero attuativo della richiamata Legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendano eventualmente necessarie ovvero semplicemente opportune a fini di adeguamento;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità e/o il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della suddetta modifica.

L'omessa, tardiva ovvero incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € (cinque cento euro/zero centesimi) a 3.000 € (tre mila euro/zero centesimi) ex articolo 6, comma 4, della Legge n. 136/10.

- g) ad inserire ovvero a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) indicato in epigrafe del presente Contratto.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a 1.500,00 € (mille cinque cento euro zero centesimi), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche si renda necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG riportato in epigrafe al presente Contratto ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti ovvero di atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti od atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/10, come declinati al secondo comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della rispettiva posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di taluno degli Operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della Legge n. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti od atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della rispettiva posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del TUSL e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori e sub-contraenti che intervengono a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore/sub-contraente degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle Autorità competenti, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola.
Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi ed ai relativi accessori, quali definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di Sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori autorizzati.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del già citato decreto-Legge n. 69/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:

- per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (cento venti) giorni naturali consecutivi, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni naturali consecutivi successivi alla scadenza dei predetti 120 (cento venti) giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e/o di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative ai debiti contributivi, ed ai relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato ed indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che possa insorgere con i propri dipendenti e con quelli del/i subappaltatore/i, nonché da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii. provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad egli dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del/i subappaltatore/i, ai sensi delle disposizioni di legge, agiscano direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al/i suoi/ subappaltatore/i, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, ed a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del/i subappaltatore/i)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del/i subappaltatore/i, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore,

a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della diffida inviata a mezzo PEC.

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante corrisponde, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al/i subappaltatore/i inadempiente/i, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.

Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dott.Ing. Nicola Borraccia, in forza all'Istituto appaltante in qualità di RUP;
 - il Dott.Ing. Michele Porcelli, in forza all'Istituto appaltante in qualità di DEC;
 - il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...], CAP [...] Citta[...]

Alla c.a. di [Sig./Dott.] [...], Fax [...]

e-mail [...]

PEC [...]

per l'Istituto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale per la Puglia

Via Nicolò Putignani n. 108, 70122, Bari (BA)

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it

PEC: direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante raccomandata A.R. oppure attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dalla data del loro ricevimento; quelle mediante PEC dal momento della loro ricezione, come attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e/o i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 26 (Spese)

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei» - CIG: [871098650D] - CUP: [F59J21001220005]

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse ed imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.
2. Sono altresì ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le ulteriori spese indicate nel CSA.

Art. 27 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di **Bari**, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, (recante il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'esecuzione della Fornitura, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale. La persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il Dott.Ing. Nicola Borraccia in qualità di RUP;
 - b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. [...], contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione del Contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a), del Codice;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, ovvero del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1 n. 2, del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati ed istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi ovvero svolgono attività strumentali per conto dell'INPS ed operano in qualità di Persone autorizzate o di Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, come anche a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito i propri dati personali può esercitare i seguenti diritti:

1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, ovvero la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS, Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it;

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1 lettera a), del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione della Fornitura, così come quella di eventuali lavori e/o servizi, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima.

L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui possa venire a conoscenza per effetto ovvero semplicemente in occasione dell'esecuzione della Fornitura, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (a seguire, anche «**Codice Privacy**») così come modificato ed integrato dal decreto Legislativo 10 agosto 2017, n. 101 e dai successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, nonché ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante possa disporre.

Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. L'Appaltatore, per l'esecuzione della fornitura prevista dal Contratto, è designato "Responsabile Esterno del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del precitato Regolamento UE.

Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato "E" del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che -per effetto di tale accettazione- assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo od imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato sub "E".

Art. 29 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione della volontà negoziale delle Parti.
L'eventuale invalidità ovvero inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida ovvero inefficace, e non comporterà l'invalidità ovvero l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita esclusivamente per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del CSA, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data] [...], [...] / [...] / 2021.

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei» - CIG: [871098650D] - CUP: [F59J21001220005]

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle prestazioni), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).

[Luogo e data] [...], [...]/[...]/2021.

L'APPALTATORE

